

## **Chiarimenti Pubblicazione**

### **Prima pubblicazione**

### **CHIARIMENTI – quesito n. 2**

#### **Quesito n. 2**

DOMANDA: specificare relativamente a quanto riportato all'ultimo paragrafo, quali siano, possibilmente elencandoli, i fondati motivi che la S.A. ritenga accettabili, per poter dimostrare l'operatore economico la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di idonee referenze bancarie in sostituzione requisiti di capacità economica e finanziaria; precisando altresì se risulta bastevole anche una sola referenza bancaria.

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara la capacità economica può essere comprovata mediante idonee referenze bancarie.

Affinchè tali referenze si possano considerare idonee devono comunque dimostrare anche in termini di importo il possesso dello specifico requisito di capacità economica previsto nel disciplinare di gara (fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito ai tre migliori esercizi finanziari disponibili ricompresi nel periodo 2018-2022 non inferiore ad € 800.000,00 IVA esclusa).

Pertanto, ciò che rileva ai fini della valutazione del mezzo di prova prodotto dall'operatore economico per dimostrare la capacità economico-finanziaria consistente nel possesso di un determinato fatturato è l'idoneità a provare di avere il medesimo volume di affari, e quindi quella capacità di spesa che normalmente è attestata dal fatturato storico riferibile allo specifico settore di attività oggetto dell'appalto.